

*I diritti SIAE
i diritti SCF
la licenza ombrello
il canone RAI speciale*

*a cura di
Patrizia Clementi*

Le guide operative di *exLege*

*I diritti SIAE
i diritti SCF
la licenza ombrello
il canone RAI speciale*

*a cura di
Patrizia Clementi*

SUPPLEMENTO AL N° 68 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TO PO-
STALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

Fonti normative

- D.P.R. 633/1941
- R.D.L. 21/02/1938, n. 246
- D.L.Lt. 21/12/1944, n. 458
- Accordo CEI-SIAE
- Convenzione CEI-SCF
- Licenza Ombrello

Di seguito si riassumono gli adempimenti cui la parrocchia è tenuta relativamente al possesso di apparecchi radiotelevisivi (esclusi quelli presenti nelle abitazioni dei sacerdoti), alla diffusione di musica “dal vivo” o registrata e all'utilizzo di opere cinematografiche.

Questa Guida non è esaustiva; intende offrire solo un primo quadro di riferimento per comprendere come operare correttamente in riferimento alle situazioni più diffuse nelle parrocchie ambrosiane.

Per poter eseguire dal vivo o mediante strumenti le opere musicali tutelate dal diritto d'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941 occorre essere autorizzati (acquisire la “licenza”) e pagare i relativi diritti d'autore: *«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»* (art. 1); *«Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale»* (art. 15).

Si tenga presente che pressoché per tutte le opere dell'ingegno (comprese quelle musicali) la gestione

**Diritto d'autore
per le opere
musicali,
la cui tutela
compete alla SIAE**

del diritto d'autore spetta in esclusiva alla SIAE; dunque occorre rivolgersi ai suoi uffici territoriali per acquisire – previamente – le necessarie autorizzazioni.

In alcuni casi l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un'opera (musicale o teatrale) è libera e, dunque, non occorre pagare alcunché; ciò accade quando l'esecuzione avviene «*entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro*» (art. 15, c. 2).

Al di fuori di queste ipotesi il contesto è considerato sempre pubblico, rimanendo irrilevante che la partecipazione all'evento sia gratuita o a pagamento.

La rappresentazione o la recitazione di un'opera protetta in un contesto pubblico, può avvenire solo se previamente autorizzata dalla SIAE.

Frequentemente le iniziative promosse dall'oratorio prevedono l'esecuzione di opere musicali, dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici (utilizzando *file* audio). Poiché si tratta di contesti pubblici, la parrocchia (non l'oratorio) deve attivarsi per tempo, richiedere l'autorizzazione e pagare i relativi diritti.

L'Accordo CEI-SIAE

La Conferenza Episcopale Italiana nel 1998 ha sottoscritto un Accordo con la SIAE per rendere più semplici e più uniformi sul territorio nazionale gli adempimenti formali e per consentire alle parrocchie l'acquisto meno oneroso dei diritti per alcuni specifici tipi di esecuzioni musicali (v. oltre testo della convenzione e tariffe applicate per il 2019).

Anzitutto l'Accordo riguarda solo le opere iscritte nella sezione "musica" della SIAE (dunque, sono escluse, per esempio, le opere teatrali).

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono solo due:

1. La cosiddetta **musica d'ambiente**, quella, cioè, che accompagna in sottofondo altre iniziative ed attività (per es. una cena, l'attività di bar, un pomeriggio di giochi) e può essere suonata dal vivo o riprodotta attraverso strumenti elettromeccanici.

Di norma la musica d'ambiente non prevede un programma prefissato e non è oggetto di pubbli-

cizzazione (altrimenti si è in presenza di un vero e proprio spettacolo musicale ... gratuito).

Il compenso da corrispondere per l'autorizzazione ad utilizzare musica d'ambiente è determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il tipo e il numero di strumenti elettromeccanici presenti negli ambienti parrocchiali; l'autorizzazione ha durata annuale e permette di effettuare esecuzioni musicali senza limiti entro tale periodo.

2. Le cosiddette **manifestazioni musicali**, cioè gli spettacoli musicali di ogni tipo, purché organizzati in concomitanza con eventi religiosi o culturali.

Il compenso dovuto per queste manifestazioni è determinato tenendo conto di quattro elementi: le tariffe, il numero degli abitanti, il numero degli spettacoli, la gratuità o onerosità per la partecipazione.

Si deve tener presente che lo spettacolo è considerato oneroso – ai soli fini della determinazione del compenso dovuto alla SIAE – anche quando non è previsto un biglietto d'ingresso ma “attorno all'evento” sono presenti banchetti della parrocchia per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 10 dell'Accordo precisa che: *«L'organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare all'ufficio S.I.A.E. territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all'uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d'ordine del Registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione. Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovrà essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente»*. Inoltre poiché il compenso dipende anche dal numero di abitanti della parrocchia occorre che la documentazione di cui all'articolo 10 rilasciata dalla Curia diocesana riporti tale dato.

Si tenga presente che l'articolo 11 dell'Accordo prevede una riduzione del 15% sui compensi di cui alla tabella A (manifestazioni gratuite) e delle maggioara-

zioni di cui all'articolo 7 (relative ai compensi fissi per manifestazioni musicali gratuite con "punti spettacolo" e/o "giornate di spettacolo" eccedenti il numero previsto nella tabella A).

Quando, invece, la parrocchia ha necessità di eseguire musiche al di fuori di queste due situazioni, deve rivolgersi direttamente all'ufficio territoriale della SIAE e non può utilizzare questo Accordo. Ciò si verifica, per esempio, quando la parrocchia organizza una rappresentazione teatrale all'interno della quale vengono eseguite anche opere musicali.

Le situazioni escluse dall'Accordo CEI-SIAE

Infine, l'utilizzo di brevi parti di opere (non solo musicali) in occasione di incontri di catechesi o culturali è libero; dunque non è dovuto alcun compenso, né deve essere acquisita l'autorizzazione da parte della SIAE: *«1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali»* (art. 70).

Gli usi liberi

I cosiddetti "diritti connessi", situazioni distinte dal "diritto d'autore", sono disciplinati dagli articoli 72-73bis della legge n. 633/1941 e competono al *«produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi»* (art. 73, c. 1). Pertanto, i diritti connessi non si sostituiscono ma si affiancano a quanto dovuto alla SIAE a beneficio degli autori delle composizioni musicali.

Per fonogramma si intende la fissazione di una

I Diritti connessi riscossi da SCF

composizione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, file audio. Per questo motivo i diritti connessi non sono dovuti quando l'opera musicale è eseguita dal vivo.

I diritti connessi sono riscossi non dalla SIAE ma dalla Società Consortile Fonografici (SCF), per conto dei produttori di fonogrammi dai quali ha ricevuto mandato (l'elenco degli aderenti è pubblicato sul sito della SCF). A partire dal 2013 hanno dato mandato anche i produttori associati alla Associazione Fonografici Italiani, e tra essi vi sono i titolari dei diritti d'autore del repertorio religioso maggiormente diffuso.

Dunque, la SIAE, come precisato con comunicazione del 25 maggio 2012, non è titolata all'incasso del compenso dovuto ai produttori ed artisti da parte degli enti ecclesiastici.

I diritti connessi, analogamente al diritto d'autore, sono dovuti non solo quando l'uso dei fonogrammi avviene all'interno di un'attività svolta con finalità di lucro, ma anche quando questa finalità è assente, in quanto l'obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo "pubblico", come definito dall'articolo 15 della legge n. 633/1941.

La CEI ha concluso con la SCF una Convenzione per agevolare l'adempimento da parte degli enti ecclesiastici di questa normativa (v. oltre il testo della convenzione).

La disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l'ipotesi di utilizzo nell'ambito di attività commerciali o a scopo di lucro (es: spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall'ipotesi di utilizzo nel contesto di attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, bar oratoriani, ecc.).

Le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere fonogrammi realizzati da uno dei produttori aderenti alla SCF devono provvedere al pagamento del compenso dovuto per i diritti connessi, aderendo alla proposta di "Abbonamento annuale/triennale" disciplinato dalla Convenzione SCF-CEI.

In forza di questa Convenzione, le parrocchie pos-

sono corrispondere il compenso previsto pagando una somma forfettaria per un anno (per il 2019 euro 111) o per un triennio (per il 2019-2021 euro 165) mediante bollettino postale, nel quale devono essere indicati:

- la causale del pagamento: “Convenzione CEI/SCF”,
- l’anno (o gli anni) di competenza del pagamento,
- l’esatta denominazione, la sede e il codice fiscale oppure la partita IVA dell’ente (per permettere l’emissione da parte di SCF della fattura elettronica).

Questo abbonamento copre tutte le forme di utilizzo dei fonogrammi musicali (inclusa la duplicazione di *files* musicali) nell’ambito delle attività della parrocchia, compreso il bar di pertinenza dell’oratorio, con la sola esclusione delle attività caratterizzate da scopo di lucro.

Pertanto, quando il fonogramma è utilizzato in una attività a scopo di lucro (per es. gli spettacoli musicali o teatrali con ingresso a pagamento) la parrocchia deve contattare preventivamente la SCF per munirsi di specifica licenza, dato che la Convenzione non si applica a queste situazioni.

Da ultimo occorre ricordare che il diritto connesso deve essere pagato da ciascun soggetto giuridico che utilizza i fonogrammi; quindi se le diverse parrocchie della Comunità Pastorale utilizzano tali supporti, l’obbligo grava su ciascuna. Se, invece, una sola parrocchia risulta essere titolare di tutte le attività in occasione delle quali si utilizzano i fonogrammi, il compenso deve essere pagato solo da quella parrocchia e solo essa deve aderire all’abbonamento (annuale o triennale).

La licenza ombrello

L’evoluzione tecnologica degli strumenti multimediali consente agli oratori e ai centri pastorali di allestire sofisticati impianti audio o di videoproiezione per l’uso dei quali, come visto sopra, sono dovuti d’autore tramite la SIAE, i diritti connessi tramite la SCF e – come vedremo più avanti – il canone RAI (oltre, magari, alle licenze dei canali a pagamento).

Per completare il quadro va ricordato che quando le

parrocchie, nell'ambito dell'attività pastorale e formativa, utilizzano opere cinematografiche come strumento "didattico" (al di fuori, quindi, delle proiezioni di natura spettacolistica che avvengono nelle sale della comunità) occorre considerare anche due ulteriori aspetti: i "piccoli diritti musicali" e l'autorizzazione del produttore cinematografico.

Rinviando, per un approfondimento, all'articolo pubblicato in *exLege* 2/2015, in questa sede ci limitiamo a segnalare che:

- i "**piccoli diritti musicali**" sono quelli dovuti sulle musiche contenute all'interno dei film, per corrispondere i quali è necessario chiedere alla SIAE, di volta in volta, l'autorizzazione (*«gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione»* art. 46 D.P.R. 633/1941);
- l'**autorizzazione del produttore cinematografico** necessaria per l'uso di opere audiovisive disponibili sui "normali" DVD, VHS, Blu-ray o *files* in quanto sono protette da *copyright* e destinate ad un uso esclusivamente domestico (artt.61, 78-ter, 171 D.P.R. 633/1941); come già visto, infatti, i diritti d'autore sono dovuti per le manifestazioni pubbliche, anche se gratuite.

Per regolarizzare i piccoli diritti musicali occorre rivolgersi alla struttura SIAE competente per territorio per effettuare il versamento del compenso e ottenere il relativo permesso/certificato (mod. 116/C).

Il compenso dovuto è determinato secondo due fasce:

- per sale con capienza inferiore a 100 posti, euro 23,45 per ogni rappresentazione,
- per sale con capienza superiore a 100 posti, euro 35,22 per ogni rappresentazione.

In relazione alle opere cinematografiche la SIAE si occupa solo dei diritti sulle colonne sonore e non anche dei diritti economici spettanti all'autore dell'opera cinematografica: questi sono infatti gestiti direttamente dai produttori/distributori cui occorre rivolgersi per ottenere l'autorizzazione proiettare l'opera.

In questo contesto si colloca la proposta commerciale sviluppata dalla società Motion Picture Licensing Company (MPLC), denominata Licenza Ombrello (per maggiori informazioni si veda il sito <http://www.mplc.it>).

La MPLC, avendo acquisito dai titolari del diritto d'autore su molte opere cinematografiche la possibilità di autorizzare la proiezione al pubblico delle medesime, propone alle parrocchie e ad altri enti non profit che intendono utilizzarle in modo del tutto gratuito di acquisire un pacchetto a forfait.

L'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) ha concluso una convenzione per favorire l'uso della Licenza Ombrello da parte delle parrocchie e degli enti *non profit* che operano in strutture parrocchiali.

In forza di tale convenzione (di cui si possono consultare le "Condizioni generali" pubblicate in questo fascicolo) sono state fissate due tariffe annuali che consentono la proiezione illimitata in ambienti parrocchiali di tutti i titoli gestiti da MPLC; alla data odierna le tariffe sono le seguenti:

- euro 320 (oltre IVA) per le parrocchie con popolazione non superiore a 3000 abitanti;
- euro 460 (oltre IVA) per le parrocchie con popolazione superiore a 3000 abitanti.

La Licenza Ombrello assicura la liceità della proiezione realizzata dalla parrocchia che l'ha sottoscritta utilizzando i supporti video comunemente diffusi, quali DVD, WHS, Blu ray, *files* (naturalmente provvisti del cosiddetto "bollino SIAE"), che per regola generale sarebbero destinati solo all'ambito domestico e/o personale, a condizione che:

- l'opera cinematografica sia compresa nell'elenco di quelle gestite da MPLC,
- non sia chiesto alcun pagamento a chi partecipa alla proiezione,
- non sia data pubblicità alla proiezione utilizzando i media diretti al grande pubblico.

All'indirizzo www.saledellacomunita.it è possibile accedere al *format* della domanda che la parrocchia dovrà inviare per ricevere il contratto di adesione avente ad oggetto la Licenza Ombrello.

Oggettivamente questa situazione è ancora imperfetta, in quanto il sistema e le norme non consento-

no per ora di riunire in un'unica richiesta e procedura l'autorizzazione per la proiezione dell'opera cinematografica e quella per l'esecuzione in pubblico delle colonne sonore e delle parole che l'accompagnano; tuttavia senza la Licenza Ombrello sarebbe assai più difficoltoso... ed oneroso acquisire dalle società di distribuzione l'autorizzazione per la proiezione gratuita delle opere protette.

Il canone RAI

Nell'ipotesi che la parrocchia possieda apparecchi radio televisivi all'interno degli ambienti parrocchiali (sono escluse solo le abitazioni dei sacerdoti) per diffondere la musica d'ambiente o, ad esempio, per permettere la visione degli eventi sportivi, oltre ai diritti dovuti alla SIAE (musica d'ambiente) e ai diritti dovuti alla SCF (diritti connessi), deve pagare anche il Canone RAI per gli abbonamenti speciali. L'argomento è stato estesamente trattato nel Comunicato dell'Avvocatura del 24.1.2019 riportato di seguito.

**RICHIESTE DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE
PER APPARECCHI TV DETENUTI FUORI
DALL'AMBITO FAMILIARE**
Avvocatura – Comunicato Portale 24 gennaio 2019

È giunta la stagione per pagare il Canone RAI Speciale (cioè quello per gli apparecchi televisivi utilizzati in ambienti che non sono considerati familiari, per esempio quelli collocati nei bar, nelle sale dell'oratorio e dei centri pastorali, nei saloni polifunzionali).

Il canone annuale per gli utilizzi negli ambienti tipici delle parrocchie è – di norma – quello indicato nella tabella “Importi dei canoni speciali alla TV e alla Radio” (pubblicato sul sito www.canone.rai.it) alla lettera E): *«strutture ricettive di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421»*: canone annuale pari ad euro 203,70, che può essere pagato con scadenza semestrale o trimestrale (pubblicato sul sito <http://www.canone.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx?#tabel>).

Come precisato della RAI questo tipo di canone è dovuto soltanto da coloro che detengono *«[...] uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.»*.

Pertanto:

Caso	Chi è tenuto al pagamento	Tipo Canone	Importo	Modalità pagamento
La parrocchia NON detiene alcun apparecchio radiotelevisivo, né in abitazioni, né in ambienti comuni o pastorali (per es. bar, aule dell'oratorio, saloni)	Nessuno	—	—	—
La parrocchia detiene un apparecchio radiotelevisivo in ambienti comuni (bar, aule oratorio, saloni polifunzionali, uffici di segreteria)	Parrocchia	Speciale (lettera E)	€ 203,70	Bollettino RAI Se non è già attivo un abbonamento Speciale RAI occorre provvedere alla denuncia di possesso
La parrocchia ha un'abitazione utilizzata abitualmente da sacerdoti e/o religiosi, che hanno un loro televisore	Non la parrocchia. Il sacerdote o il religioso è tenuto al pagamento del canone alle condizioni che si applicano ai privati	Ordinario	€ 90,00	F24 oppure addebito nella bolletta qualora sia intestata al sacerdote/religioso.
La parrocchia ha un'abitazione utilizzata saltuariamente (es. foresteria)	Parrocchia	Ordinario	€ 90,00	F24 (mai addebito in bolletta intestata alla parrocchia)

Da ultimo, le parrocchie che detenevano un apparecchio TV (e pagavano un canone speciale) ma ora non lo detengono più, sono tenute a dare disdetta all'abbonamento speciale con le modalità indicate nel seguente link <http://>

www.canone.rai.it/Speciali/Disdetta.aspx: «I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio. A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento» (Art. 1, c. 158, L. 28.12.2015, n. 208).

Al fine di evitare equivoci il MISE ha precisato cosa deve intendersi per apparecchi televisivi "atti o adattabili alla ricezione" (Nota 22.2.2012):

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione	Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione	Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione
Ricevitori TV fissi	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV	PC senza sintonizzatore TV
Ricevitori TV portatili	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV	monitor per computer
Ricevitori TV per mezzi mobili	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV	casce acustiche
Ricevitori radio fissi		videocitofoni
Ricevitori radio portatili	Decoder per la TV digitale terrestre	
Ricevitori radio per mezzi mobili	Ricevitore radio/TV satellitare	
Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata)	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	
Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (e-sempio cellulare DVB-H);		

Lo scorso anno il MISE è ritornato sulla questione con la Nota n. 28019 del 24 aprile 2016 precisando che «*non costituiscono quindi apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare*».

Alla luce di quanto precisato, coloro che hanno ricevuto una comunicazione simile a quella allegata:

1. non sono tenuti a rispondere se non detengono alcun apparecchio TV al di fuori delle abitazioni private;
2. sono tenuti a pagare il canone speciale – come indicato nel bollettino postale allegato, salvo lo abbiano già pagato – qualora detengano uno o più apparecchi TV al di fuori delle abitazioni private; l'importo richiesto è quello corrispondente alla categoria E (istituti religiosi);
3. se hanno già pagato il canone dovuto, occorre rispondere compilando in modo adeguato ed esaustivo il format del questionario allegato alla lettera ricevuta (al fine di evitare la ripetizione delle richieste mediante l'aggiornamento dell'archivio RAI).

Per una presentazione completa dei diversi tipi di abbonamenti speciali (categorie A-D) si veda la pagina RAI

<http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx>

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – SIAE

La Conferenza Episcopale Italiana e la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) il 22 dicembre 1998 hanno firmato un accordo per regolare ed uniformare il sistema tariffario dei compensi per diritti d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative.

La CEI si è fatta interprete e garante delle esigenze degli enti ecclesiastici tendenti ad ottenere procedure più semplici e trattamenti economici che tenessero conto delle peculiarità degli stessi enti e delle loro finalità. Inoltre, la redazione di apposite tabelle consente di applicare tariffe differenziate secondo la consistenza degli enti, in modo da non gravare le realtà più piccole con oneri poco sostenibili.

L'accordo rappresenta una novità assoluta nel suo genere e risponde ad una esigenza particolarmente avvertita dagli enti ecclesiastici. Era nota, infatti, la difficoltà di riuscire ad orientarsi in una materia tanto varia e complessa nella quale l'unico interlocutore esattore – la SIAE appunto – mediante gli uffici periferici territoriali trattava con le realtà ecclesiali organizzatrici di manifestazioni soggette al pagamento di compensi per diritti d'autore. Il rischio era costituito da comportamenti in qualche modo elusivi della normativa vigente e da prevaricazioni arbitrarie; il tutto ovviamente in palese violazione di una linea di legalità e di trasparenza.

Gli effetti dell'accordo saranno perciò la certezza del trattamento per tutti gli enti ecclesiastici in quanto tali, la semplificazione delle procedure burocratiche e l'uniformità delle tariffe sull'intero territorio nazionale (cf. premesse).

Gli ambiti di applicazione dell'accordo riguardano le utilizzazioni musicali del repertorio amministrato dalla SIAE, sia relativamente alla musica d'ambiente, sia per le manifestazioni musicali vere e proprie (spettacoli, festival, concerti, rassegne di gruppi folclorici e bandistici, balletti, spettacoli cinematografici...) organizzate in modo autonomo o in occasione di pellegrinaggi, gite... (cf. art. 1).

L'elencazione dettagliata dei criteri di determinazione dei compensi (cf. artt. 3 e 5) e la redazione di tabelle contenenti la misura dei compensi dovuti per diritti d'autore (cf. artt. 4, 6-7) permettono agli enti organizzatori di verificare direttamente la corretta applicazione dell'accordo in sede locale.

Ulteriore facilitazione è costituita dalla possibilità di stipulare abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali per l'esecuzione della musica d'ambiente (cf. art. 8).

Ovviamente gli enti ecclesiastici, per usufruire delle agevolazioni previste nell'accordo, dovranno esibire agli uffici periferici della SIAE gli estremi relativi al loro riconoscimento civile e all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (cf. art. 11).

L'accordo è già in vigore dalla data di sottoscrizione (2 dicembre 1998) e ha validità fino al 31 dicembre 2000; si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, comunicata almeno due mesi prima della scadenza.

* * *

ACCORDO
tra
SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE)
e
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI)

circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative

PREMESSO CHE

- le diocesi, le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con finalità educative sono enti dotati di personalità giuridica che esercitano attività di religione o di culto ai sensi dell'art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- gli stessi enti, in rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine istituzionale della educazione cristiana, promuovono senza scopo di lucro, con propri mezzi e con strutture in loro possesso attività culturali, ricreative, ludiche, sportive ed altre comunque finalizzate alla formazione globale della persona umana;

IN CONSIDERAZIONE

dell'ampia diffusione su tutto il territorio nazionale delle suddette attività, le quali si realizzano anche attraverso l'allestimento di manifestazioni che richiedono in via accessoria o principale l'impiego del repertorio musicale amministrato dalla SIAE;

VISTA

la natura degli enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, istituti religiosi e associazioni) riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ai sensi degli artt. 1 e 2, primo comma, delle norme della citata Legge 20 maggio 1985, n. 222;

SI CONVIENE

tra la SIAE e la CEI di addivenire ad un accordo in merito ad uno specifico

sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento e consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritti d'autore.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 1

Sfera di applicazione

Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla sezione musica della siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) che costituiscono complemento alle attività comunitarie ed aggregative riservate ai fedeli dagli enti ecclesiastici che avvengono sotto forma di:

A. Musica d'ambiente

Vi rientrano tutte quelle forme di esecuzione musicale diffuse a mezzo di apparecchi sonori, videosonori e strumenti musicali costituenti, in linea generale, soltanto un mero sottofondo rispetto allo svolgimento delle attività proprie degli enti ecclesiastici.

Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall'assenza di un programma musicale prefissato e di una pubblicizzazione dell'evento.

B. Manifestazioni musicali, quali:

spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica classica, leggera, di danza, di musica jazz, rassegne di gruppi folclorici, bandistici, corali e gospel, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti, organizzati dagli enti ecclesiastici di cui in premessa ivi compresi quelli organizzati in concomitanza con pellegrinaggi, gite turistiche, religiose o culturali, di durata inferiore alle 18 ore.

Le utilizzazioni musicali rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo possono aver luogo:

- in ambienti di proprietà degli stessi enti ecclesiastici o concessi abitualmente in uso agli stessi e dagli stessi gestiti, in specie locali dell'oratorio, circoli ricreativi, teatri, sale parrocchiali, palestre, e luoghi analoghi;
- in luoghi pubblici all'aperto (piazze, spazi aperti o altro) entro e al di fuori del territorio degli enti ecclesiastici individuati in premessa, se l'organizzatore è l'ente ecclesiastico stesso.

Sono ricomprese nel presente accordo anche le utilizzazioni musicali che avvengono nell'ambito di manifestazioni organizzate da più enti ecclesiastici.

Art. 2

Esclusioni

Sono escluse dalla convenzione le manifestazioni a carattere nazionale.

Sono escluse, inoltre, le utilizzazioni del repertorio amministrato dalle altre sezioni:

- Sezione dor: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe;
- Sezione lirica: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe;
- Sezione olaf: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico.

Art. 3

Criteri di determinazione dei compensi per musica d'ambiente

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali relative a musica d'ambiente di cui all'art. 1/A da corrispondere sotto forma di abbonamento, è determinata secondo i seguenti parametri e calcolata con i criteri appresso riportati:

1. Tipo di strumento o apparecchio sonoro o videosonoro utilizzato per le esecuzioni musicali.

- strumenti musicali a disposizione dei frequentatori, ad es. pianoforte, chitarra, fisarmonica (tipo 1);
- apparecchi radioriceventi (tipo 3);
- apparecchi televisivi (tipo 5);
- juke-boxes e video-boxes, di proprietà dell'ente ecclesiastico (tipo 6 e 7a);
- videoregistratori (tipo 7b);
- apparecchi di filodiffusione (tipo 9);
- giradischi, lettori di nastri magnetici, CD e supporti analoghi sonori (tipo 2 e 8);
- apparecchi multimediali (tipo 13);
- maxi-schermi.

In caso di utilizzo di strumentazioni o apparecchi con diverse e nuove tecnologie dovrà essere definita tra le parti contraenti l'assimilazione ad una delle categorie già previste, ovvero l'assegnazione ad una ulteriore classificazione.

2. Numero di strumenti o apparecchi sonori o videosonori

Nel caso di installazione nella sede degli enti ecclesiastici o nei locali in uso agli stessi di più apparecchi dello stesso tipo, utilizzati contemporaneamente (ad eccezione degli strumenti musicali), il compenso è dovuto in misura intera per il primo apparecchio e nella misura del 10% per ciascuno degli altri apparecchi.

Nel caso di installazione nello stesso ambiente di più apparecchi di tipo diverso e di apparecchiature compatte che, collegati allo stesso impianto di amplificazione, possono essere usati solo alternativamente, è dovuto un solo compenso commisurato all'apparecchio con l'abbonamento di misura più elevata.

3. Territorialità dell'ente ecclesiastico

È determinata in relazione al numero di abitanti, secondo la seguente classificazione:

fino		a	1.000	abitanti
da	1.001	a	2.000	abitanti
da	2.001	a	6.000	abitanti
da	6.001	a	10.000	abitanti
oltre			10.000	abitanti

Per i compensi di cui all'art. 4 (musica d'ambiente) la classificazione prevede come quarta e ultima fascia:

oltre	6.000	abitanti
-------	-------	----------

4. Periodo di validità dell'abbonamento

L'abbonamento dà facoltà di effettuare esecuzioni per tutto il periodo di validità cui si riferisce e deve essere rinnovato entro i termini fissati dal successivo art. 8.

5. Numero di altoparlanti collegati all'impianto centrale

Il compenso dovuto per ogni coppia di altoparlanti supplementari, nel caso di impianto stereofonico, o per ogni altoparlante supplementare, nel caso di impianto monofonico, rispettivamente successivi ai primi due o al primo, è pari al 10 % del compenso base previsto per l'apparecchio cui è collegato.

Nel caso in cui lo stesso altoparlante sia collegato a più apparecchi, il supplemento deve essere calcolato sulla base dell'abbonamento di misura più elevata.

6. Nel caso di maxi-schermi (superiori a 33 pollici) o di multischermi, i compensi base sono dovuti in misura doppia

Art. 4

Compensi per diritto d'autore per musica d'ambiente

La misura dei compensi, da corrispondere per le utilizzazioni musicali, considerate quale musica d'ambiente, è fissata dalla seguente tabella, rapportata al 50% della tabella prevista per il settore dei pubblici esercizi.

TABELLA DEI COMPENSI IN ABBONAMENTO ANNUALE PER MUSICA D'AMBIENTE						
Numero di abitanti	Tipo 1-3	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7a	Tipo 7b	Tipo2-8-9-13
fino a 1.000	32.000	49.000	74.000	192.000	144.000	37.000
da 1.001 a 2.000	32.000	98.000	74.000	192.000	288.000	73.000
da 2.001 a 6.000	38.000	121.000	74.000	192.000	288.000	86.000
oltre 6.000	51.000	270.000	74.000	192.000	288.000	139.000
Tipo 1-3	Strumenti musicali a disposizione del cliente (es. pianoforte, chitarra, fisarmonica, ecc.) Apparecchi radioriceventi					
Tipo 5	Apparecchi televisivi					
Tipo 6	Juke-boxes					
Tipo 7a	Video juke-boxes					
Tipo 7b	Videoregistratori					
Tipo 2-8-9-13	Giradischi, lettori di nastri magnetici, CD e supporti analoghi sonori, filodiffusione, apparecchi multimediali					
Maxischermi (superiori a 33 pollici)			compensi in misura doppia rispetto a quelli previsti per gli apparecchi televisivi (tipo 5)			

Art. 5

Criteri di determinazione dei compensi per manifestazioni musicali

La misura dei compensi per diritto d'autore giornalmente dovuti per le manifestazioni musicali di cui al precedente art. 1, punto 1/B, è determinata secondo i seguenti parametri:

1. Territorialità della parrocchia o diocesi

in relazione al numero di abitanti secondo la classificazione di cui al precedente art. 3, punto 3.

2. Numero dei punti di spettacolo

allestiti in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1, punto 1/B).

3. Durata della manifestazione

espressa in giornate in cui avvengono gli spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1, punto 1/B).

Le giornate in cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli effetti della determinazione della durata della manifestazione.

Art. 6

Compensi per diritto d'autore per manifestazioni musicali

La misura dei compensi da corrispondere per le utilizzazioni di cui alle manifestazioni musicali, è fissata dalle seguenti tabelle.

A) Tabella dei compensi per manifestazioni gratuite			
Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di danza, di musica jazz, rassegna di gruppi folclorici, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti			
territorialità	punti di spettacolo	giornate di effetto spettacolo	compenso dem giornaliero
fino a 1.000	unico	2 giorni	100.000
da 1.001 a 2.000	unico	fino a 4 giorni	149.000
da 2.001 a 6.000	due	fino a 7 giorni	203.000
da 6.001 a 10.000	due	fino a 11 giorni	286.000
oltre 10.000	fino a 3	fino a 18 giorni	440.000
Per la diffusione, nell'area allestita, di esecuzioni musicali attraverso l'uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario giornaliero, per l'intera durata della manifestazione, pari al 2% del compenso fisso giornaliero previsto per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.			

B) Tabella dei compensi minimi per manifestazioni non gratuite
Per le manifestazioni non gratuite il compenso viene determinato applicando, sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i compensi minimi rapportati al 75% dei compensi fissi.

C) Trattamenti offerti nel corso di pellegrinaggi, gite turistiche, religiose, culturali
Nel caso di gite, di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'ente ecclesiastico con l'offerta di un trattenimento musicale, a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o cena, la percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per diritti d'autore, è applicata (con un compenso minimo pari a Lit. 26.000) su un imponibile forfettariamente commisurato al 25% del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita.

Art. 7

Maggiorazioni dei compensi fissi per manifestazioni musicali

Per i "punti spettacolo" e/o per le "giornate di spettacolo" eccedenti il numero previsto dalla fascia tariffaria corrispondente alla "territorialità" di cui alla tabella A del precedente art. 6, è applicata la maggiorazione del compenso-base giornaliero commisurata:

- al 40% della misura del compenso-base per ogni “punto spettacolo” in più;
- al 5% della misura del compenso-base per ogni “giornata spettacolo” in più.

Art. 8

Permesso di esecuzione e abbonamenti

Gli enti ecclesiastici per poter effettuare le esecuzioni e le manifestazioni musicali di cui al presente accordo, debbono munirsi, anticipatamente all'utilizzazione del repertorio, di regolare permesso per il periodo di attività da richiedere all'ufficio periferico della SIAE, competente per territorio, ed effettuare il pagamento dei compensi secondo i seguenti termini:

1. Musica d'ambiente

La stipula dell'abbonamento e del relativo pagamento dei compensi deve avvenire all'atto dell'installazione degli apparecchi.

Gli abbonamenti per le esecuzioni musicali riportati nella specifica tabella dell'art. 4 sono riferiti all'anno solare.

È, tuttavia, prevista la possibilità di stipulare abbonamenti per i sottospecificati periodi inferiori all'anno solare, con la commisurazione dei compensi come appresso riportato:

- semestre solare: 60% dell'abbonamento annuo solare;
- trimestre solare: 40% dell'abbonamento annuo solare;
- mese solare: 20% dell'abbonamento annuo solare.

Per il rinnovo degli abbonamenti, il pagamento dei compensi può essere effettuato entro i termini seguenti:

- entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali;
- entro il 31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali;
- entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre;
- entro i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.

2. Manifestazioni musicali

- per le manifestazioni gratuite il pagamento dei compensi deve essere effettuato in forma anticipata;
- per le manifestazioni non gratuite, il pagamento dei compensi deve avvenire entro i termini previsti dal permesso di esecuzione, mod. 116.

Art. 9

Programmi musicali

L'ente ecclesiastico organizzatore delle manifestazioni musicali è tenuto a ritirare preventivamente, presso l'ufficio periferico della SIAE competente per territorio, i programmi musicali ed a consegnarli al direttore delle esecuzioni per la prescritta compilazione, fatto salvo il caso di musica d'ambiente.

I programmi musicali debbono essere restituiti al medesimo ufficio perife-

rico della SIAE, correttamente e integralmente compilati e sottoscritti dal direttore o responsabile delle esecuzioni, entro il giorno successivo a quello della manifestazione.

Art. 10

Certificato di riconoscimento

L'organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare, all'ufficio SIAE territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all'uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d'ordine del registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione.

Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovrà essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente.

Art. 11

Riduzioni

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della CEI nella fase applicativa dell'accordo, riconosce agli enti ecclesiastici che abbiano presentato la documentazione prevista dall'art. 10, la riduzione sui compensi di cui alla tabella A dell'art. 6 e sulle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 7, nella misura del 15%, tenuto anche conto della particolare natura e carattere delle utilizzazioni musicali destinate ai fedeli.

Art. 12

Aggiornamento della misura dei compensi

I compensi in abbonamento, i compensi fissi e minimi previsti dal presente accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita, rilevate nel mese di settembre dell'anno precedente.

I compensi di cui all'art. 4, essendo rapportati ai compensi previsti per il settore dei pubblici esercizi, subiranno le stesse modifiche che verranno apportate a questi ultimi.

Art. 13

Durata dell'accordo

Il presente accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2000 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Art. 14

Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed

esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico appositamente nominato, di comune accordo, dalle parti.

Roma, 22 dicembre 1998

Dott. Luciano Villevieille Bideri
 Presidente della siae
 (Società Italiana degli Autori ed Editori)

Camillo card. Ruini
 Presidente della Cei
 (Conferenza Episcopale Italiana)

**ACCORDO CEI – SIAE
 Tariffe 2019**

COMPENSI IN ABBONAMENTO				
TIPO DI STUMENTO O APPARECCHIO	Numero Abitanti			
	FINO A 1.000	DA 1.001 2.000	DA 2.001 A 6.000	OLTRE 6.000
Strumenti musicali (tipo 1) Radio (tipo 3)	€ 26,10	€ 26,10	€ 30,10	€ 40,40
Filodiffusione, Lettori NM, CD, Multimediali (tipo 2, 8, 9, 13)	€ 29,40	€ 58,40	€ 68,50	€ 111,00
TV a colori (tipo 5)	€ 39,10	€ 29,40	€ 29,40	€ 29,40
Juke-box (tipo 6)	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00
Video juke-box (tipo 7a)	€ 153,60	€ 153,60	€ 153,60	€ 153,60
Lettori VHS e DVD (tipo 7b)	€ 115,10	€ 230,20	€ 230,20	€ 230,20

A) MANIFESTAZIONI GRATUITE			
COMPENSI FISSI			
TERRITORIALITÀ numero abitanti	PUNTI SPETTACOLO	giornate di effettivo spettacolo	Compenso DEM giornaliero
FINO A 1.000	UNICO	fino a 3 giorni	€ 79,50
DA 1.001 A 2.000	UNICO	fino a 4 giorni	€ 118,10
DA 2.001 A 6.000	FINO A 2	fino a 7 giorni	€ 160,90
DA 6.001 A 10.000	FINO A 2	fino a 11 giorni	€ 226,90
OLTRE 10.000	FINO A 3	fino a 18 giorni	€ 348,30

B) MANIFESTAZIONI NON GRATUITE
COMPENSI MINIMI
Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (che deve intendersi per manifestazione e non giornaliero) viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75% dei COMPENSI FISSI.

C) TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO DI GITE TURISTICHE O CULTURALI
Nel caso di gite di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'Ente ecclesiastico con offerta di trattenimento musicale, a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o di cena, il compenso per Diritto d'Autore è determinato forfettariamente in euro 25,80.

LEGENDA APPARECCHI

Per migliore lettura delle tabelle, si fa presente di aver aggiornato, come di seguito riportato, le definizioni degli apparecchi le cui utilizzazioni formano oggetto dell'accordo in vigore con la CEI (cfr. Accordo - Art. 3, c. 1 - tipo di strumento o apparecchio sonoro o videosonoro utilizzato per le esecuzioni musicali):

- tipo 1 strumenti musicali
- tipo 2 apparecchi riproduttori audio (lettore CD-MP3-giradischi e nastri)
[in questa definizione è stato ricompreso anche il tipo 9 precedentemente contemplato (apparecchi di filodiffusione)]
- tipo 3 radio tradizionale
- tipo 5 apparecchio televisivo
- tipo 6 jukebox (meccanico e digitale)
- tipo 7a video jukebox
- tipo 7b lettore audio video (DVD-VHS e supporti analoghi)
- tipo 8 filodiffusione
- tipo 13 apparecchi multimediali (PC/internet, console playstation 2 – radio dedicate)

CONVENZIONE

circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti connessi al diritto d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici per l'utilizzazione di musica registrata

PREMESSO

- che l'art. 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", nel seguito LDA), prevede, per la pubblica utilizzazione senza scopo di lucro di fonogrammi, il riconoscimento di un equo compenso a favore dei produttori discografici;
- che l'art. 72, comma 1, lettera a, della LDA prevede a favore del produttore dei fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare, tra l'altro, la riproduzione dei medesimi, in qualunque forma essa venga attuata;

CONSIDERATO

- che la Conferenza Episcopale Italiana (= CEI), con sede in Roma, circoscrizione Aurelia n. 50, ha interesse a predisporre una convenzione quadro alla quale possono singolarmente aderire le diocesi, le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli altri soggetti di natura ecclesiale a essi collegati interessati alla pubblica utilizzazione di fonogrammi;
- che la Società Consortile Fonografici p.a. (= SCF), con sede in Milano, via Leone XIII n. 14, è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito, "mandanti"); che SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri mandanti – meglio individuati all'Allegato 1 della presente convenzione –, le cui eventuali variazioni sono di volta in volta rese note attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito web di SCF (www.scfitalia.it).

SI CONVIENE

fra i due enti uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento e consenta la semplificazione sia delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritti connessi ai diritti d'autore (art. 72, c. 1, lett. a, e 73bis della LDA) sia della corresponsione degli stessi.

Le premesse e i documenti allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 1

Oggetto – diritti concessi

SCF, a fronte del pagamento del compenso indicato all'art. 2, concede a ciascuno degli enti ecclesiastici che aderiranno alla convenzione:

- a) il diritto, non esclusivo e non trasferibile a terzi soggetti, di utilizzare, ai sensi dell'art. 73bis della LDA, i fonogrammi prodotti dalle case discografiche mandanti di SCF, mediante la pubblica utilizzazione a scopo non di lucro;
- b) il diritto, non esclusivo e non trasferibile a terzi soggetti, di riprodurre, ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a, della LDA, i fonogrammi di cui sopra esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione dei fonogrammi del repertorio, diverso da quelli indicati al comma precedente, è espressamente riservato a SCF ed escluso dal presente accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli enti autorizzati non potranno utilizzare i fonogrammi del repertorio, ai sensi del presente accordo:

- per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi;
- per attività di tele e/o radio diffusione;
- per attività di gestione di sale da ballo, discoteche e simili;
- per utilizzazioni a mezzo di reti telematiche, quali ad esempio Internet.

Non sono compresi nella concessione i diritti spettanti agli autori e compositori delle opere musicali riprodotte nei fonogrammi.

Art. 2

Criteri di determinazione del compenso

Il compenso annuo dovuto da ciascun ente ecclesiastico per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 1 è determinato nella misura di euro 95,00 (novantacinque), computando nella determinazione anche l'eventuale pregresso utilizzo dei fonogrammi effettuato da parte dell'ente ecclesiastico negli anni antecedenti quello in cui aderisce al presente accordo.

Il compenso s'intende convenzionalmente e forfetariamente imputato a fronte di entrambi i diritti di cui all'art. 1, in ragione del 50% per ciascuno di tali diritti, indipendentemente dalla quantità di effettivo esercizio degli stessi da parte dell'ente autorizzato nel corso dell'anno.

Le parti si danno atto che, con il pagamento di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, SCF si riterrà soddisfatta, in via transattiva per il passato, di ogni pretesa propria e dei propri mandanti inerente l'utilizzo dei fonogrammi ai sensi dell'art. 73bis e 72, comma 1, lett. a, della LDA, e rinuncerà pertanto a ogni eventuale azione e pretesa a tale titolo nei confronti degli enti ecclesiastici che aderiranno al presente accordo.

SCF dichiara che il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è comprensivo della quota dovuta all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori e comunque del compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi vigenti, manlevando ciascun ente aderente da ogni eventuale pretesa a tale titolo dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori.

Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è inclusivo dell'IVA.

Art. 3

Modalità di adesione e di pagamento

La CEI ha facoltà di stabilire le modalità con le quali dare informazione agli enti ecclesiastici operanti in Italia circa i contenuti della convenzione.

Ciascun ente ecclesiastico, nel caso in cui intenda aderire alla convenzione, dovrà corrispondere a SCF – a mezzo di versamento sul conto corrente postale intestato a SCF ovvero di altro strumento di pagamento proposto da SCF e accettato dall'ente stesso – il compenso previsto all'art. 2, comma 1, specificando:

- la causale del pagamento: “convenzione CEI/SCF”;
- l'anno (o gli anni) di competenza del pagamento;
- l'esatta denominazione, la sede e il codice fiscale dell'ente.

L'adesione, come sopra comunicata attraverso il pagamento diretto di quanto dovuto, produrrà effetti a favore dell'ente ecclesiastico limitatamente all'intero anno solare nel corso del quale il pagamento viene effettuato e non si intende automaticamente rinnovata per gli anni a venire.

Ciascun ente ecclesiastico avrà facoltà di corrispondere in un'unica soluzione il compenso come sopra stabilito relativamente a tre anni di competenza e, in tal caso, avrà diritto a uno sconto pari al cinquanta per cento sull'ammontare complessivo dovuto per i tre anni. In tale ipotesi, l'adesione alla presente convenzione produrrà effetti, oltre che per l'intero anno solare nel corso del quale viene effettuato il pagamento, anche per i due anni successivi.

Ai fini della presente convenzione, i soggetti di natura ecclesiale collegati agli enti ecclesiastici sono a questi ultimi equiparati.

Art. 4

Aggiornamento della misura del compenso

A far data dal 1° gennaio 2006, SCF potrà aggiornare annualmente il compenso di cui all'art. 2, comma 1, in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita, rilevate nel mese di novembre dell'anno precedente.

Art. 5

Durata della convenzione

La convenzione si riterrà valida dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6
Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli enti che usufruiranno della convenzione e SCF saranno sottoposte all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente aderente.

Roma, 22 giugno 2005

Dott. Gianluigi Chiodaroli
Presidente
Società Consortile Fonografici p.a.

Mons. Domenico Mogavero
Sottosegretario
Conferenza Episcopale Italiana

* * *

CONVENZIONE CEI-SCF
TARIFE 2019

Con lettera del 02 febbraio 2019 la Società Consortile Fonografici ha comunicato la misura dei compensi applicabili per l'anno 2019:

- 111 IVA inclusa per il Compenso Annuale (solo 2019)
- 165 IVA inclusa per il Compenso Triennale (2019 / 2020 / 2021)

LICENZA OMBRELLO

CONDIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- per MPLC si intende la MPLC Italia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via F. Civinini n. 111, Cod. Fisc. 11430741006, P.IVA 11430741006;
- per ACEC si intende l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Nomentana 251, Cod. Fisc. 80185410588;
- per LICENZIATARIO si intende il soggetto sottoscrittore del presente contratto;
- per “Licenza Ombrello” si intende la sublicenza d'uso concessa da MPLC in via temporanea, non in esclusiva e non trasferibile, finalizzata esclusivamente alle sole esibizioni pubbliche non-commercial, per le quali non si potrà attuare alcuna forma di promozione e/o ricevere corrispettivo alcuno, dei film e degli altri programmi video tratti da supporti legalmente ottenuti e limitati al solo utilizzo personale e/o domestico i cui titolari dei diritti sono meglio specificati nell'apposito archivio accessibile all'indirizzo internet <http://mplc.it/file/CHU020.pdf>,
- per Servizio Principale si intende l'attività principale esercitata dal LICENZIATARIO;
- per Modulo si intende il Modulo di Adesione della sublicenza.

2. Dichiarazioni e facoltà di MPLC

MPLC dichiara e garantisce di aver ottenuto licenza di utilizzo e di poter sublicenziare i diritti per le sole esibizioni pubbliche non-commercial dei film e degli altri programmi video tratti da supporti legalmente ottenuti e limitati al solo utilizzo personale e/o domestico, la cui titolarità è in capo alle Case di produzione, alle Case di distribuzione ovvero alla Motion Picture Licensing Company, come meglio descritto – per ogni specifico settore – nell'apposito archivio accessibile all'indirizzo internet <http://mplc.it/file/CHU020.pdf>, che il Licenziatario dichiara di ben conoscere e specificatamente accettare.

MPLC potrà aggiornare l'archivio accessibile all'indirizzo internet <http://mplc.it/file/CHU020.pdf>, garantendo comunque tale lista nella sua completezza fino alla scadenza del presente contratto.

MPLC fa presente che, eccezionalmente per qualche titolo, i soggetti indicati nel suddetto archivio potrebbero non possedere anche i diritti oggetto della presente sublicenza, o che tali diritti potrebbero scadere durante il periodo di validità del presente contratto. A tal riguardo MPLC avviserà tempestivamente il LICENZIATARIO.

3. Oggetto

Con l'adesione al presente contratto, MPLC concede al LICENZIATARIO che accetta, una "Licenza Ombrello[®]" dei film e degli altri programmi video di cui al precedente punto 2, secondo le pattuizioni tutte di cui alle presenti Condizioni Generali.

4. Obblighi del LICENZIATARIO

Il LICENZIATARIO prende atto e si impegna acchè:

- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza siano effettuate esclusivamente nei locali in cui la Parrocchia svolge la propria attività;
- tali proiezioni avvengano esclusivamente nei seguenti ambiti: durante attività pastorali, culturali e formative, ricreative, ludiche o sportive, animazione di gruppi giovanili, corsi per fidanzati, giornate celebrative (pace, solidarietà, emigrazione, vita, missioni, ecc.), intrattenimento in occasione di pellegrinaggi o gite;
- ad eccezione di pellegrinaggio e gite e di attività svolte fuori dell'ambito territoriale della parrocchia (campi-scuola, ritiri, raduni, ecc) le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza avvengano in ambienti di proprietà delle stesse parrocchie o concessi abitualmente a loro in uso e dagli stessi gestiti (oratori, circoli ricreativi, palestre, scuole materne e luoghi analoghi);
- le proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza vengano effettuate all'esclusivo fine di educare e/o intrattenere gli utenti del Servizio Principale offerto dal medesimo LICENZIATARIO;
- i titoli, i personaggi e/o le case di produzione e/o di distribuzione dei film proiettati non siano pubblicizzati.

Si impegna, altresì, a non ricevere corrispettivo alcuno dagli spettatori, a fronte delle proiezioni pubbliche oggetto della presente sublicenza.

Ai fini dell'esercizio della presente sublicenza, il LICENZIATARIO avrà, inoltre, l'onere di acquistare, a proprie cura, spese e rischio, i relativi supporti video ed ogni altro supporto tecnico (dvd, video cassette, blu-ray, file, ecc.), prodotti e distribuiti a norma di legge usualmente al solo utilizzo personale e/o domestico (Home Video). Il costo di acquisto del supporto non è compreso nel corrispettivo di licenza.

Il LICENZIATARIO non potrà duplicare illegalmente, editare o modificare i video destinati alle proiezioni pubbliche i cui diritti vengono licenziati con il presente contratto.

La presente sublicenza non comprende gli eventuali diritti SIAE su musiche e/o colonne sonore dei film che, se sussistenti, dovranno essere acquisiti direttamente dal LICENZIATARIO dall'avente diritto.

La seguente tabella evidenzia, fermo restando quanto indicato all'interno del presente contratto, quanto principalmente concesso e non concesso dalla presente sublicenza:

Con la Licenza Ombrello SI PUÒ	Con La Licenza Ombrello NON SI PUÒ
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare le opere dei produttori affiliati su qualunque supporto video originale (DVD, VHS, Blu-ray, file) disponibile in commercio, per le sole esibizioni pubbliche non-commercial, senza alcuna limitazione nella frequenza; - Pubblicare generiche informazioni riguardanti le attività e le proiezioni purché non ci sia alcuna specifica indicazione relativa al titolo dell'opera; - Informare i parrocchiani degli eventi tramite newsletter; - Esporre la locandina dei video proiettati, ma esclusivamente all'interno dei locali della Parrocchia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere i titoli su media diretti al grande pubblico (quali sito web, facebook, radio, tv, comunicati stampa, giornali, volantini, ecc); - Richiedere il pagamento di un corrispettivo specificatamente inteso per la proiezione, fermo restando la facoltà istituzionale di richiedere offerte volontarie; - Copiare, editare, masterizzare le opere o utilizzare copie non munite del contrassegno SIAE inteso per la proiezione.

5. Compilazione e spedizione del Modulo e delle Condizioni Generali – Durata - Corrispettivi

Il LICENZIATARIO dovrà compilare e sottoscrivere debitamente il Modulo e le Condizioni Generali e inviare il tutto via fax al n. 06.90400303 e al n. 06.4402280 ovvero, previa scansione, via e-mail all'indirizzo info@mplc.it e acec@acec.it lo stesso giorno di sottoscrizione, e, nei quattordici giorni successivi, spedirlo in originale a MPLC Italia Srl, Via degli Olmetti 39/E, 00060 Formello, Roma.

Il corrispettivo di sublicenza per il primo anno viene concordemente determinato dalle Parti ed indicato nel Modulo, secondo le indicazioni fornite da MPLC.

All'atto della ricezione del Modulo e delle Condizioni Generali compilate e sottoscritte dal LICENZIATARIO, MPLC provvederà ad emettere ed inviare al LICENZIATARIO la relativa fattura che dovrà essere saldata tassativamente entro trenta (30) giorni, secondo le modalità sulla stessa indicate.

La "Durata" del presente contratto viene fissata in anni uno dalla data di emissione da parte di MPLC della fattura di cui al comma precedente, ed alla scadenza si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da trasmettersi a cura della Parte recedente, a mezzo plico racc.to a.r., con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni.

Il LICENZIATARIO sarà tenuto a comunicare a MPLC ogni variazione intervenuta rispetto ai dati forniti nel Modulo, anche se relativa alle modalità di calcolo del corrispettivo.

6. Corrispettivo in ipotesi di rinnovo

Per i successivi rinnovi della presente sublicenza, il corrispettivo non scontato relativo al primo anno sarà aggiornato automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, dell'intera variazione accertata dall'ISTAT con riferimento ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, salvo restando gli effetti delle eventuali variazioni comunicate rispetto ai dati forniti nel Modulo, in particolare se relative alle modalità di calcolo del corrispettivo.

Il corrispettivo per il rinnovo, previa emissione della relativa fattura da parte di MPLC, dovrà essere versato dal LICENZIATARIO entro il primo giorno del nuovo periodo di efficacia del contratto.

In ogni caso, per il ritardato pagamento, sarà dovuto a MPLC un interesse pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti, senza che occorra la preventiva messa in mora del debitore.

7. Cessione del contratto – indebito utilizzo diritti

Il LICENZIATARIO non potrà cedere il presente contratto di sublicenza, senza il preventivo consenso scritto di MPLC, rimanendo – in ogni caso – obbligato in solido con l'eventuale cessionario per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il LICENZIATARIO si impegna, altresì, a tenere indenne MPLC da qualsiasi ragione e/o pretesa avanzata da terzi per un uso illegittimo da parte del medesimo LICENZIATARIO dei diritti sub licenziati.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse per mezzo di lettera raccomandata A.R. od a mano con ricevuta in calce alla copia, alle sedi sociali dichiarate nel Modulo. Farà fede la data di spedizione.

9. Condizione sospensiva - risoluzione di diritto - inadempimento

L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte di MPLC del Modulo e delle Condizioni Generali debitamente sottoscritti dal LICENZIATARIO.

La liquidazione volontaria, il fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali di una delle Parti, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Qualora la MPLC ritenga sussistere un inadempimento rilevante ad uno degli obblighi assunti dal LICENZIATARIO nel presente contratto, la medesima MPLC dovrà contestarlo formalmente al LICENZIATARIO a mezzo raccomandata A.R., indicando anche le modalità per ovviarvi, ove possibile. Qualora entro quindici giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il LICENZIATARIO non abbia ottemperato alla richiesta e/o, comunque, non sia cessato l'inadempimento contestato, la presente sublicenza si intenderà di diritto risolta.

In ogni ipotesi di risoluzione la MPLC non sarà tenuta a rimborsare, neanche in parte, il corrispettivo di Licenza già ricevuto.

10. Transazione

Con la stipula del presente contratto, MPLC rinuncia a procedere legalmente nei confronti del LICENZIATARIO a fronte di qualsiasi eventuale violazione dei diritti d'autore oggetto del presente contratto e di cui MPLC è licenziatario, eventualmente posta in essere dal medesimo LICENZIATARIO sino alla data odierna.

11. Privacy

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

12. Rinvio alla Legge Italiana

Il Modulo e le presenti Condizioni Generali costituiscono il contratto tra MPLC e il LICENZIATARIO.

Per quanto riguarda ogni aspetto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla legge italiana, alle consuetudine ed agli usi commerciali.

13. Clausola Compromissoria

Per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti comunque derivante e/od occasionata dal presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data: ..., ...

MPLC ITALIA S.r.l. ...

IL LICENZIATARIO ...

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 delle presenti Condizioni Generali e di approvarle specificatamente.

MPLC ITALIA S.r.l. ...

IL LICENZIATARIO ...

Visto e approvato: ... (Il Parroco)

